



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 14727 e altri/I/CPGT

Delibera n.48/2025

Il Consiglio nella seduta del 28.01.2025, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere G. CORSINI;

**richiamata** la delibera consiliare n. 1643 del 19/11/2024, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 22/11/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 VPS** e **n. 1 Giudice Tributario** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto**;

**considerato** che all'art. 1, comma 140 lett. c) e comma 143 lett. b), della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (*"Legge di bilancio per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*), è stato previsto, in modifica dell'art. 8, comma 1, della Legge 31 agosto 2022, n. 130, che *"La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso: a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2026; b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027; c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028"*;

**tenuto conto** che nel bando disposto con la delibera sopra richiamata l'interpello per la posizione di **n. 1 VPS** è stato indetto in considerazione dell'imminente cessazione per raggiunti limiti di età, in applicazione del meccanismo del c.d. *décalage*, oggetto della modifica normativa anzidetta, del **PS Giovanni PULIATTI**;



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

**considerato** che il Presidente di Sezione sopra indicato rientra tra i giudici tributari che cesseranno dall'incarico il 1° gennaio 2026 in quanto, entro il 31 dicembre 2025, avrà compiuto il settantatreesimo anno di età e che, quindi, l'organico della Corte richiedente, fino ad allora, non registrerà alcuna carenza tale da giustificare l'applicazione di un VPS;

**ritenuto**, pertanto, in parziale modifica della **delibera n. 1643 del 19/11/2024**, doversi disporre lo stralcio della posizione di **n. 1 VPS** tra quelle oggetto della presente procedura di interpello;

**rilevato** che sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
TURTURICI FILIPPO	VPS	CGT I SIENA	162	VPS
NATALINI ALDO	GT	CGT I ROMA	927	GT
SISTO GIOVANNI	GT	CGT I AOSTA	<b>RINUNCIANTE</b>	

**vista** la Risoluzione n. 7/2015 e successivi emendamenti;

**esaminate** le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

**considerato** che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n. 7 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

**rilevato** che l'avv. **Filippo TURTURICI** ha chiesto di concorrere nella presente procedura di interpello solo per la carica di VPS, oggetto di stralcio in parziale modifica della delibera di indizione dell'interpello;

**ritenuto** che, a seguito del menzionato stralcio della posizione di VPS, la domanda del candidato sopra indicato non possa essere oggetto di valutazione per sopravvenuta carenza di interesse;

**vista** la nota acquisita al prot. d'Ufficio con n. 321 del 16/01/2025, con la quale il **dott. Giovanni SISTO** ha fatto pervenire la rinuncia alla partecipazione all'interpello;

**letto** il nulla osta del **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma** allegato alla domanda di partecipazione del **dott. Aldo NATALINI**;

**considerato** che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **Giudice Tributario pari a quello bandito**, non si rende necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 7/2015 e, pertanto, viene applicato il **dott. Aldo NATALINI**;

**visto** l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

**viste** le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13/10/2015 e n. 4 del 06/12/2022;

### **DELIBERA**

- di disporre, in parziale modifica della **delibera n. 1643 del 19/11/2024**, lo stralcio della posizione di **n. 1 VPS** tra quelle oggetto della presente procedura di interpello per l'applicazione temporanea non esclusiva;



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- l'applicazione in via non esclusiva presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto, a decorrere dal 12/02/2025 per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
NATALINI ALDO	GT	CGT I ROMA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14, Legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il **Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul **sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Grosseto**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione.



# *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

**LA PRESIDENTE**  
**Firmatario1**